

IL RETTORE

VISTO lo Statuto del GSSI;

VISTA la Legge n. 240/2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTA la Legge n. 230/2005, recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", in particolare l'art. 1, comma 12;

VISTA la delibera del Senato Accademico Provvisorio del GSSI del 25/05/2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione Provvisorio del GSSI del 26/05/2017;

DECRETA

Art. 1 – Viene emanato il "Regolamento per l'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005 n. 230" nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2 – Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo online del GSSI.

L'Aquila, 7 febbraio 2018

Il Rettore
Prof. Eugenio Coccia

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI POSTI DI PROFESSORE
STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 12, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230**

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di attivazione di posti di professore straordinario presso il Gran Sasso Science Institute (nel seguito GSSI), da coprire mediante conferimento di incarichi a tempo determinato finanziati da enti esterni, anche mediante stipula di apposite convenzioni, nel quadro di quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 2

Convenzioni

1. Il GSSI può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, volte a realizzare specifici programmi di ricerca, su cui possono essere attivati posti di professore straordinario per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione fino a un massimo di sei anni complessivi, con oneri finanziari interamente a carico dei fondi assegnati ai programmi di ricerca.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente devono esplicitare:
 - a) il programma di ricerca oggetto della collaborazione;
 - b) la durata dell'accordo;
 - c) le risorse finanziarie messe a disposizione dall'ente convenzionato;
 - d) le modalità di erogazione delle risorse e le eventuali garanzie fideiussorie.
3. I soggetti, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato possono corrispondere l'ammontare pari al costo relativo in un'unica soluzione o in quote da versare in modalità concordate tra le parti.

Art. 3

Procedure per la stipula delle convenzioni

1. La proposta relativa alla stipula delle convenzioni disciplinate dal presente Regolamento e all'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato è deliberata dal Senato Accademico, acquisita la manifestazione di interesse della controparte pubblica o privata a finanziare la posizione di professore straordinario a tempo determinato, su richiesta del Direttore Scientifico dell'Area interessata.
2. La delibera del Senato Accademico evidenzia:
 - a) l'ente con il quale stabilire il rapporto convenzionale;
 - b) il programma di ricerca oggetto della collaborazione;
 - c) il settore o i settori scientifico disciplinari e il settore concorsuale per il quale attivare la posizione di professore straordinario a tempo determinato;
 - d) l'interesse dell'Area di riferimento, sulla base delle proprie esigenze scientifiche e didattiche all'attivazione della posizione di cui alla precedente lettera c).

3. Il Consiglio di Amministrazione approva la convenzione con l'ente finanziatore e delibera l'attivazione delle procedure di selezione per la copertura del posto di professore straordinario.

Art. 4

Destinatari degli incarichi

1. I posti di professore straordinario a tempo determinato possono essere coperti tramite appositi incarichi conferiti a:

- a) soggetti che abbiano conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari in un settore concorsuale congruente con il tema principale del programma di ricerca, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- b) soggetti che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca. In particolare, saranno valutati:
 - lo svolgimento di documentata e continuativa attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma;
 - la rilevanza della produzione scientifica, con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare oggetto della richiesta, ed eventuale attività didattica svolta in Italia o all'estero;
 - l'attività di organizzazione, direzione coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - in mancanza del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, è richiesta una laurea magistrale o titolo equivalente conseguito all'estero e una produzione scientifica congrua, con una tesi di dottorato di ricerca nelle discipline oggetto del programma.

Art. 5

Modalità di attribuzione dell'incarico di professore straordinario

1. Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento possono essere attivati con le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto;
- b) procedura di selezione.

Art. 6

Conferimento diretto

1. Nella formulazione della proposta di convenzione fra l'ente finanziatore e il GSSI, finalizzata alla realizzazione dello specifico programma di ricerca, può essere indicato il nominativo del soggetto, in possesso dei requisiti indicati all'art. 4, comma 1, candidato a ricoprire il posto di professore straordinario a tempo determinato, fornendo gli elementi utili (curriculum vitae, titoli ed eventuali altri documenti) a verificare l'attitudine del candidato a svolgere il suddetto programma di ricerca, il settore scientifico disciplinare e l'Area di afferenza.

2. La proposta è deliberata a maggioranza degli aventi diritto al voto, dal Senato Accademico sentito il Direttore Scientifico dell'Area interessata, individuando gli specifici compiti, anche didattici, che il professore straordinario è chiamato a svolgere. Viene demandata alla convenzione con l'ente finanziatore la scelta fra il regime di impegno a tempo pieno o definito e il relativo trattamento economico e previdenziale.
3. L'approvazione della convenzione e della contestuale chiamata del candidato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base della proposta del Senato Accademico di cui al precedente comma 2, verificata la relativa copertura finanziaria.

Art. 7

Procedura di selezione

1. Nel caso in cui non sia individuato in convenzione il soggetto candidato a ricoprire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato, si provvede a indire una procedura pubblica di selezione per il settore concorsuale e il settore o i settori scientifico-disciplinari individuati dal Senato accademico.
2. Il bando di selezione è pubblicato sull'Albo Ufficiale del GSSI. L'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine, di almeno trenta giorni, per la presentazione delle domande.
3. Nel bando sono specificati i seguenti elementi:
 - a) l'Area Scientifica presso cui si svolgerà il programma di ricerca oggetto della convenzione;
 - b) il programma di ricerca;
 - c) il settore concorsuale e uno o più settori scientifico-disciplinari congruenti con il programma di ricerca, che definiscono il profilo della posizione;
 - d) gli specifici compiti, anche didattici, che il professore straordinario è chiamato a svolgere;
 - e) i titoli di ammissione alla procedura di selezione;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione, nel limite massimo di 18;
 - g) le eventuali competenze linguistiche che i candidati devono possedere;
 - h) il regime di impegno a tempo pieno o definito ed il relativo trattamento economico e previdenziale.
4. Il bando deve, altresì, riportare il termine e le modalità di presentazione, eventualmente anche per via telematica, delle domande di candidatura, corredate dai titoli e dalle pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco. Il termine per la presentazione delle domande di candidatura non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
5. Il bando è emanato solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento della convenzione, se prevista, con l'ente finanziatore della posizione.

Art. 8

Commissione giudicatrice

1. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione e selezione dei candidati, nominata con decreto del Rettore, è composta secondo quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento dei professori di I e II fascia ai sensi della Legge n. 240/2010 e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della Legge n. 230/2005”.

Art. 9

Valutazione dei candidati

1. La Commissione individua il soggetto a cui dovrà essere conferito l’incarico, a seguito di valutazione comparativa dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con apposito decreto e sono pubblicati sull’Albo Ufficiale del GSSI.

Art. 10

Chiamata del candidato selezionato

1. Entro trenta giorni dall’approvazione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio di Istituto propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione. La delibera è assunta dal Consiglio di Istituto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta in seduta ristretta ai professori di prima fascia.

Art. 11

Conferimento dell’incarico

1. L’incarico di professore straordinario a tempo determinato è conferito con contratto di lavoro subordinato di diritto privato.
2. Il contratto di diritto privato a tempo determinato, che si instaura con il professore straordinario, è sottoscritto dal Rettore e contiene, tra l’altro, le seguenti indicazioni:
 - a) la data d’inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - b) il trattamento economico complessivo;
 - c) il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - d) l’Area Scientifica di afferenza;
 - e) il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di riferimento;
 - f) gli impegni didattici e organizzativi;
 - g) il regime di impegno a tempo pieno o definito.

3. Gli incarichi hanno una durata massima di tre anni rinnovabili previa nuova convenzione fino a un massimo di sei anni in totale.

4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli del GSSI.

Art. 12

Trattamento giuridico ed economico

1. Al soggetto titolare dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato è riconosciuto, per tutto il periodo di durata del rapporto, lo stato giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico non inferiore a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, nonché eventuali integrazioni economiche, laddove previste nell'atto convenzionale, se presente, o deliberate dal Senato Accademico.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 240/2010, il titolare dell'incarico è tenuto a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, incluso l'orientamento, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento non meno di 350 ore, se in regime di tempo pieno, e non meno di 250 ore, se in regime di tempo definito.

Art. 13

Incompatibilità

1. Ai professori straordinari a tempo determinato si applicano le incompatibilità previste dalle norme vigenti per i professori ordinari di ruolo.

2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può essere conferito a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore appartenente al GSSI, ovvero con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione del GSSI.

3. I titolari dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche accademiche previste dallo Statuto del GSSI, nonché dall'elettorato attivo per l'accesso alla carica di Rettore, e, qualora siano sprovvisti dell'abilitazione scientifica nazionale, non possono partecipare al processo di formazione delle Commissioni per le procedure di chiamata di professore e di ricercatore a tempo determinato, né farne parte.

4. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla normativa interna del GSSI.

Art. 14

Valutazione finale

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo sulla base di una nuova convenzione, il Direttore Scientifico dell'Area presso la quale il professore straordinario a tempo determinato ha svolto l'incarico, provvede a trasmettere al Senato Accademico una relazione sulle attività di ricerca e didattiche svolte dallo stesso. L'esito della valutazione operata dal Senato Accademico è trasmesso all'ente finanziatore e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Decadenza e risoluzione del rapporto contrattuale

1. Decadono dall'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione non prendano servizio, salvi giustificati e documentati motivi.
2. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dalla scadenza dello stesso;
 - b) dal recesso del titolare dell'incarico;
 - c) da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;
 - d) da grave inadempienza del titolare dell'incarico nello svolgimento delle attività che gli sono attribuite;
 - e) da sopraggiunta incompatibilità.
3. Il professore straordinario a tempo determinato che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Direttore Scientifico dell'Area di afferenza con almeno 60 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
4. La risoluzione anticipata del contratto non pregiudica la riassegnazione dello stesso ad altra persona per il tempo rimanente.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.